

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXXVI SESSIONE ORDINARIA

Deliberazione n. 445 del 21 dicembre 2004

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale".

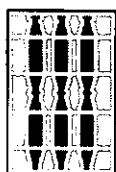
	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero		✓	18 - Melasecche Germini Enrico		✓
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - De Sio Alfredo	✓		22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo		✓
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano		✓
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada		✓
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco		✓

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Francesco T. DE CAROLIS



OGGETTO N° 503

DELIBERAZIONE n° 445 del 21 dicembre 2004

LEGGE REGIONALE - “Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1730 del 17-11-2004, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 9.12.2004 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 9.12.2004, concernente: “Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale” (ATTO N. 2325);

ATTESO che è stata adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46 del Regolamento Interno;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 2325/BIS);

VISTO l'emendamento presentato in aula ed approvato;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

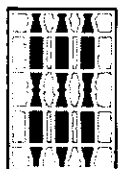
VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 13 aprile 2004, n. 4;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;



a) con votazione separata articolo per articolo, sull'emendamento, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 5 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 23 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale", composta di n. 10 articoli nel testo che segue:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, detta modalità per la determinazione e la riscossione dei canoni per la concessione di acqua pubblica, per l'occupazione di suolo demaniale e per il demanio lacuale.

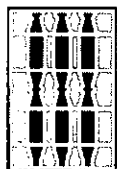
Art. 2.

(Canoni concessori delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali)

1. Gli importi dei canoni dovuti per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, nonché le eventuali riduzioni o esenzioni, sono determinati, per tipologie di opere, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dei prezzi accertati dall'ISTAT nell'anno precedente.

3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo è versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.



4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.

Art. 3.

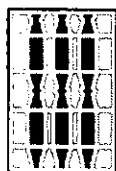
(Canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica)

1. Gli importi dei canoni dovuti per la derivazione di acqua pubblica sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base degli indici di inflazione programmata.
3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo è versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.
4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i canoni annui minimi relativi alle utenze di acqua pubblica sono fissati in diciotto euro.

Art. 4.

(Autorità territoriali di ambito)

1. Le Autorità territoriali di ambito - A.A.T.O sono titolari delle concessioni di derivazione ad uso idropotabile e della occupazione di pertinenze idrauliche utilizzate per l'erogazione dei servizi idrici integrati.
2. Le province provvedono d'ufficio al subentro nella titolarità delle concessioni di cui al comma 1 ed ai conseguenti adempimenti entro sei mesi



dall'entrata in vigore della presente legge. Le A.A.T.O. subentrano nei rapporti dei precedenti concessionari dalla data della volturazione.

Art. 5.

(Addizionale)

1. E' istituita l'addizionale prevista all'articolo 18, comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La Giunta regionale determina la percentuale entro il limite stabilito dall'articolo 18, comma 4 della L. 36/1994.

Art. 6.

(Pagamento canoni)

1. I soggetti che sono titolari di concessioni con scadenza infrannuale all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, per l'annualità successiva, al pagamento di un canone calcolato in ragione dei giorni mancanti dalla data di decorrenza del provvedimento di concessione al 31 dicembre.

Art. 7.

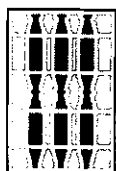
(Esenzione dal canone)

1. Le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali effettuate nell'ambito di piani di manutenzione approvati dalle province, sono esenti dal pagamento del canone.

Art. 8.

(Rinnovi)

1. Il termine per la presentazione dell'istanza, di cui all'articolo 34 della legge 36/1994 è prorogato al 31



dicembre 2005.

2. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali è stata presentata regolare istanza di rinnovo sono prorogate al 31 dicembre 2010.

3. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata presentata istanza di rinnovo, sono prorogate alla stessa data di cui al comma 2 purchè i concessionari ne diano comunicazione alla Provincia competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge pena la decadenza del diritto a derivare.

4. Sono esclusi i rinnovi di derivazione laddove il fabbisogno idrico per l'uso richiesto è comunque soddisfatto da reti idriche, civili, industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso.

Art. 9.

(Norma finale)

1. La Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con proprio atto criteri e modalità per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica.

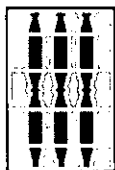
Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. I proventi dei canoni derivanti dall'applicazione della presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.001 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata "Imposte e tasse" (cap. 220).

2. I proventi dell'addizionale di cui all'articolo 5 sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.001 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata "Imposte e tasse" (cap. 210).

3. Le risorse di cui al comma 2 confluiscono in un



fondo vincolato per le finalità di cui all'articolo 18 comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, allocato nella unità previsionale di base 5.1.013 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, denominata "Cave, miniere ed acque minerali" (cap. 5950).

4. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sul fondo vincolato iscritto nella unità previsionale di base 5.1.013 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella unità previsionale di base 1.01.001.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 4.

b) con distinta votazione che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 5 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 23 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'ESTENSORE

Rosanna Montanucci